

**DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2016
695/2016/A**

**MODIFICHE ALL'ORGANIGRAMMA E AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
IDRICO, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 657/2016/A**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 novembre 2016

VISTI:

- l'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il principio generale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- lo schema di decreto legislativo, adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2016 (provvedimento A144720/01/1613), in attuazione della delega di cui al precedente alinea, recante "Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale" (di seguito: schema d.lgs. TUSPL);
- in particolare, l'articolo 16 dello schema di d.lgs. TUSPL, che attribuisce all'Autorità funzioni di regolazione, controllo e sanzionatorie: *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse"*;

- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
- il Regolamento di contabilità dell’Autorità e relativo sistema delle deleghe;
- la deliberazione dell’Autorità 4 marzo 2016, 78/2016/A, recante ”Avvio di procedimento per il riassetto organizzativo della struttura dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, a seguito dell’emanazione dello schema di D.lgs. sui servizi pubblici locali” (di seguito: deliberazione 78/2016/A);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, dall’entrata in vigore del decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)”» (di seguito: deliberazione 657/2016/A);
- la sentenza della Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 251 (di seguito: sentenza 251/2016).

CONSIDERATO CHE:

- il processo riorganizzativo, avviato con la deliberazione 78/2016/A, ha preso le mosse dall’attribuzione negli ultimi anni di nuove competenze settoriali all’Autorità quali la regolazione e il controllo dei servizi idrici, del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, nonché dalla previsione delle funzioni in materia di ciclo dei rifiuti – anche differenziati, urbani ed assimilati – di cui, in particolare, all’articolo 16 dello schema di d.lgs. TUSPL;
- lo schema di d.lgs. TUSPL, tra l’altro, ha previsto la modifica, tenuto conto delle nuove competenze, anche della denominazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in “Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)”.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il Collegio, con la deliberazione 657/2016/A, ha approvato il nuovo Organigramma e il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, disponendo la decorrenza del 1 gennaio 2017 per la produzione di effetti di tali atti nonché del nuovo assetto organizzativo dagli stessi determinato;
- con la deliberazione 657/2016/A, inoltre, il Collegio ha previsto la possibilità di modificare o integrare il provvedimento medesimo per effetto della entrata in vigore del decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse generale”;
- il Consiglio dei Ministri n. 141, del 24 novembre 2016, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari e tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali

di interesse economico generale” (punto 2 del comunicato stampa del citato Consiglio dei Ministri n. 141);

- successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza 251/2016, ha dichiarato, tra gli altri, costituzionalmente illegittimo l’articolo 19, lettere *b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u)*, della legge 124/15, che stabilisce una serie di principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d’interesse economico generale, “*nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata*”;
- a seguito della sopra citata sentenza 251/2016, che ha annullato le sopra richiamate disposizioni della legge 124/15 per un vizio di legittimità costituzionale inerente la procedura di adozione dei relativi decreti legislativi attuativi, il decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse generale” non è stato emanato e, nel frattempo, il termine per l’esercizio della relativa delega è scaduto.

RITENUTO CHE:

- al fine di assicurare un quadro certo e stabile del proprio modello organizzativo, sia opportuno confermare il nuovo l’assetto organizzativo dell’Autorità, di cui all’Organigramma (*Tabella 1*) e al Regolamento di organizzazione e funzionamento (*Allegato A*), che costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione 657/2016/A, apportando al provvedimento medesimo le sole modifiche necessarie a tener conto della mancata emanazione del decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse generale”;
- a seguito della mancata emanazione del decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse generale” sia, pertanto, necessario, almeno in via temporanea, sostituire, nell’Organigramma e nel Regolamento di organizzazione e funzionamento di cui alla deliberazione 657/2016/A, i riferimenti, ovunque ricorrano, a competenze degli Uffici in materia di rifiuti con riferimenti a competenze degli Uffici in materia di servizi ambientali, nonché mantenere la denominazione “Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”

DELIBERA

1. di confermare il nuovo assetto organizzativo dell’Autorità, quale risultante dalla deliberazione 657/2016/A;
2. di sostituire, nell’Organigramma e nel Regolamento di organizzazione e funzionamento di cui alla deliberazione 657/2016/A, i riferimenti, ovunque ricorrano, a competenze degli Uffici in materia di rifiuti con riferimenti a

- competenze degli Uffici in materia di servizi ambientali, nonché di mantenere la denominazione “Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
3. di modificare, ai sensi di quanto stabilito al precedente alinea, l’Organigramma e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, nei termini di cui all’Allegato A ed alla Tabella 1;
 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

29 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni